



COMUNE DI LIPARI

Città Metropolitana di Messina

“Eolie Patrimonio dell’Umanità”

UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE -

PEC: protezionecivile@pec.comunelipari.it

COMUNE DI LIPARI

ALBO PRETORIO

RICEVUTO IL 13 OTT. 2022

N. CRON. 2435

Ordinanza Sindacale n. 109 del 12 ottobre 2022

Oggetto: Regolamentazione della scalata al vulcano dell’isola di Stromboli. Modifica temporanea all’Ordinanza n. 100 del 2 settembre 2022.-

IL SINDACO

PREMESSO

- che i bollettini diramati dall’INGV il 9 ottobre 2022, resi disponibili dalla piattaforma GECOS del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, hanno comunicato che il cratere dello Stromboli è stato interessato da due flussi piroclastici che si sono incanalati lungo la Sciara del Fuoco con una colata lavica ben alimentata che ha raggiunto la costa;
- che il Dipartimento Nazionale della P.C., a seguito della condizione di instabilità alta nell’area craterica, ha comportato il passaggio al livello di allerta ARANCIONE per l’attività eruttiva nonché la variazione della fase operativa nazionale di PREALLARME;
- che nella riunione della Commissione Grandi Rischi del 11 dicembre 2022, i parametri del vulcano mostrano ancora livelli alti di attività ed una evidente instabilità della porzione subaerea della Sciara del Fuoco;

SENTITI i Centri di Competenza, Dipartimento Nazionale e quello Regionale di Protezione Civile in merito alle fenomenologie eruttive in corso sull’isola di Stromboli

VISTO il Piano Nazionale di Emergenza a fronte di eventi vulcanici di rilevanza nazionale adottato nell’agosto 2015 che prevede che il Sindaco di Lipari, nella fase operativa di preallarme “... *regolamenta l’attività escursionistica attraverso specifica ordinanza...*”;

RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 100 del 2 settembre 2022 “Regolamentazione della scalata al vulcano dell’isola di Stromboli”;

RITENUTO, a salvaguardia della pubblica incolumità, di dover ridurre la quota di accesso alle pendici del Vulcano di Stromboli al fine di ridurre l’esposizione al rischio vulcanico;

VISTO il Decreto del 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);

VISTO l’Ordinamento amministrativo EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA

1. Modificare in via temporanea l’Ordinanza Sindacale n. 100 del 2 settembre 2022 vietando:
 - o l’accesso ai visitatori/escursionisti a partire da quota 290 metri sul livello del mare e sino all’area sommitale del vulcano Stromboli;
 - o l’accesso ai visitatori/escursionisti, sul versante di Ginostra per il sentiero di punta Corvi, a partire da quota 130 metri sul livello del mare fino all’area sommitale;
2. Consentire l’accesso, soltanto se accompagnati da guide alpine e/o vulcanologiche autorizzate, l’accesso dei visitatori escursionisti lungo il sentiero “Via Salvatore Di Rosa – strada vicinale Parroco – Sentiero Naturalistico – Salita al Vulcano” (Allegato 1) sino a quota 290 metri s.l.m.. le stesse dovranno consultare i bollettini e comunicati emanati dai Centri di Competenza (CdC) e il bollettino meteorologico emesso dal Centro Funzionale Centrale — Settore Meteorologico del Dipartimento della Protezione Civile e del Centro Funzionale Decentrato della Regione Siciliana, affissi presso il Centro Operativo Avanzato (COA) di Stromboli, assumendo informazioni circa le condizioni dello stato di attività del vulcano uniformandosi alle prescrizioni di cui alla regolamentazione allegata al presente provvedimento (Allegato 2).
3. Consentire nel versante di Ginostra, soltanto se accompagnati da guide alpine e/o vulcanologiche autorizzate, l’accesso dei visitatori escursionisti lungo il sentiero di Punta Corvi sino a quota 130. Le stesse vorranno consultare i bollettini e comunicati emanati dai Centri di Competenza (CdC) e il bollettino meteorologico emesso dal Centro Funzionale

Centrale — Settore Meteorologico del Dipartimento della Protezione Civile e del Centro Funzionale Decentrato della Regione Siciliana, affissi presso il Centro Operativo Avanzato (COA) di Stromboli, assumendo informazioni circa le condizioni dello stato di attività del vulcano uniformandosi alle prescrizioni di cui alla regolamentazione allegata al presente provvedimento (Allegato 2).

4. Ai trasgressori della presente ordinanza (persone singole e/o gruppi di escursionisti, nonché guide autorizzate), con particolare riferimento al superamento della quota stabilita al punto 6 lettera h), sarà applicata la sanzione amministrativa di € 500,00, applicabile a ciascun trasgressore;
5. Ai fini dell'applicazione di sanzioni penali, sarà cura degli Ufficiali ed Agenti di P.G. trasmettere gli atti all'Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del Codice Penale;
6. Le guide che contravverranno alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza verranno denunciate all'albo Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche per l'irresponsabile comportamento; a carico delle stesse sarà richiesta, dal Sindaco del Comune di Lipari, all'albo di categoria, l'immediata sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore ad un mese, senza pregiudizio per le sanzioni penali;
7. Il Corpo di Polizia Municipale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della sua scrupolosa osservanza, anche attraverso controllo e posti di blocco lungo i sentieri di accesso agli alti versanti, e sono chiamati a darne la massima diffusione.
8. Il presente provvedimento ha validità fino a quando perdureranno i parametri del vulcano mostreranno ancora livelli alti di attività ed una evidente instabilità della porzione subaerea della Sciara del Fuoco che potranno comportare una modifica e/o revoca della presente ordinanza.

DISPONE

- al Dirigente del 3° Settore ed alla P.O. del 7°-8°-9° Servizio del 3° Settore, al Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile e al Comandante della P.M. di provvedere agli atti discendenti dalla presente Ordinanza.
- La trasmissione della presente ordinanza all'Ufficio Territoriale di Governo di Messina, al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, al Dipartimento di Protezione Civile Regionale, all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, all'Università di Firenze, al Centro Operativo Avanzato di Stromboli, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, alla Stazione dei Carabinieri di Lipari, alla Stazione dei Carabinieri di Stromboli, alla Luogotenenza della Guardia di Finanza di Lipari, all'Autorità di Bacino, al Genio Civile di Messina, all'Azienda Foreste Demaniali, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, al Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche operanti su territorio, agli Agenti della Forza Pubblica, al Corpo di Polizia Municipale, al Dirigente del 3° Settore, alla P.O. del 7°-8°-9° Servizio del III Settore, all'Ufficio di Protezione Civile Comunale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR di Catania nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il presente provvedimento è trasmesso al DPC e DRPC per le loro eventuali valutazioni e lo stesso potrà essere in ogni momento modificato o revocato qualora pervengano diverse valutazioni sullo stato di pericolosità e di allerta nelle aree interessate.

Il presente provvedimento avrà immediata esecutività e sarà affisso all'Albo Pretorio Comunale Online, per la sua massima diffusione e conoscibilità.

Dalla Residenza Municipale li, 12 ottobre 2022


IL SINDACO
(Dott. Riccardo Gullo)

ALLEGATO 2 (Ordinanza n. 100 del 02 settembre 2022)

REGOLAMENTAZIONE PER L'ACCESSO AL VULCANO STROMBOLI E PER LE ESCURSIONI ACCOMPAGNATE DA GUIDE AUTORIZZATE SINO A QUOTA 400

1. I gruppi di escursionisti, in numero non superiore a 20 (venti) persone, dovranno essere accompagnati da una guida alpina e/o vulcanologica regolarmente autorizzata, la quale potrà essere coadiuvata da un esperto di primo soccorso;
2. La guida alpina e/o vulcanologica dovrà essere identificabile da un apposito tesserino riportante foto, generalità, qualifica, bollino dell'anno in corso e numero di iscrizione all'albo Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche. Il tesserino dovrà essere rilasciato dal Collegio nazionale delle guide alpine italiane o da altri collegi di guide alpine affiliate all' *Union Internationale des Associations de Guides de Montagnes* (UIAGM o equivalente);
3. Le escursioni sono consentite dalle ore 11:00 e fino alle ore 24:00, intesi come limiti orari per la presenza al di sopra delle quote interdette.
4. È fatto divieto di accedere, transitare e sostare al di sopra delle quote interdette, dalle ore 24:00 alle ore 11:00 L'accesso ai versanti del vulcano si snoda attraverso un percorso impegnativo ed è quindi necessario che la guida autorizzata verifichi l'adeguatezza dei materiali e delle attrezzature di cui l'escursionista deve essere dotato (scarpe da trekking, indumenti adeguati, lampada, acqua, cibo, ecc.);
5. Le guide autorizzate dovranno scrupolosamente osservare e fare osservare le norme e le limitazioni che regolano l'accesso al vulcano; inoltre dovranno fornire agli escursionisti una dettagliata informazione sulle difficoltà e sui rischi cui potranno andare incontro durante la visita al vulcano. In particolare, vale quanto segue.
 - a) Il "Centro Coordinamento Escursioni", esercitato in questa fase dalle guide autorizzate deve essere costantemente presidiato ed in contatto nelle ore in cui vengono svolte le attività escursionistiche, fino al completo rientro di tutti i gruppi in paese;
 - b) Il "Centro Coordinamento Escursioni" ha il compito di regolare il flusso dei gruppi di escursionisti, allo scopo di evitare prolungati assembramenti in zone a più elevato rischio e deve svolgere le seguenti attività:
 - rendere disponibili generi di primo soccorso ed attivare il pronto intervento, al fine di intervenire tempestivamente in caso di incidenti, attraverso soggetti preposti a tali funzioni ed adeguatamente operanti sul territorio; allo scopo, si potrà fare ricorso ai servizi di medicina territoriale e ad Associazioni di volontariato;
 - assicurare il collegamento radio e telefonico tra i gruppi che effettuano l'escursione
 - e i presidi istituzionalmente preposti alle attività di soccorso e protezione civile (Carabinieri/Soccorso Alpino della Guardia di Finanza Nigili Urbani/Associazioni di volontariato);
 - indicare alle guide che si accingono a intraprendere l'escursione: presenza, numero
 - e consistenza di eventuali gruppi già partiti in precedenza al fine di favorire l'autoregolamentazione delle guide stesse.

- c) Prima dell'escursione, la guida autorizzata avrà l'obbligo di far firmare agli escursionisti una liberatoria (scritta in quattro lingue), riguardante i rischi e l'imprevedibilità, anche nell'ordinario, dell'attività del vulcano, allo scopo di informarli, senza incomprensioni ed equivoci, contribuendo in tal modo ad una reale presa di coscienza dei rischi che corrono e sollevando da eventuali responsabilità le guide stesse e le Autorità. Tali liberatorie verranno custodite presso le sedi delle varie agenzie di Guide presenti sull'isola e rese disponibili ad eventuali richieste delle Autorità competenti;
- d) Prima dell'inizio dell'escursione le guide dovranno fornire via fax/e-mail al "Centro Coordinamento Escursioni";
- e) Il percorso e gli orari di partenza e di rientro previsti;
- f) L'elenco nominativo delle persone che accompagneranno, con relativi recapiti da contattare in caso di necessità;
- g) La dichiarazione di essere in possesso delle liberatorie firmate da tutti gli escursionisti;
- h) Eventuali variazioni delle notizie sopra riportate (ad es. rinunce all'escursione) devono essere tempestivamente comunicate dalle guide, a mezzo fax, o, ad escursione in corso, via radio;
- i) Le liberatorie sopra citate devono riportare la dichiarazione del singolo escursionista, di essere a conoscenza dei rischi connessi con l'escursione e devono inoltre contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, per finalità di protezione civile, ai sensi del D.Lg.vo n.196 del 30.06.2003;
- j) Gli escursionisti dovranno essere dotati di casco protettivo omologato da montagna (UIAA) CE e mascherina monouso (distribuiti a cura delle guide) che protegga le vie respiratorie dalle possibili polveri;
- k) La guida alpina e/o vulcanologica avrà la responsabilità delle persone che accompagna, assumendo la decisione di intraprendere o meno l'escursione e con quali modalità, sulla base delle condizioni meteo, delle condizioni del vulcano e della propria esperienza professionale. La guida sarà responsabile della scelta dei percorsi da seguire, secondo le condizioni del momento, sia in fase di ascesa che di discesa;
- l) La guida svolge la propria attività per escursioni individuali o di gruppo. Ogni guida può comunque accompagnare fino ad un massimo di 20 (venti) escursionisti. Il numero massimo di escursionisti che possono accedere contemporaneamente alla quota dei 290 metri, non può eccedere le 60 (sessanta) unità (3 gruppi da max 20 escursionisti).
- m) Le guide dovranno organizzare l'avvicendamento delle comitive, disciplinando e organizzando il flusso degli escursionisti lungo i sentieri. A tal fine le guide alpine e/o vulcanologiche di Stromboli sono tenute ad autoregolamentare le escursioni.
- n) Durante l'escursione le guide autorizzate, al fine di monitorarne continuamente la posizione e poter eventualmente indirizzare opportunamente i soccorsi in caso di incidente, dovranno comunicare la posizione e i loro eventuali spostamenti;
- o) Nel momento in cui i gruppi saranno rientrati al di sotto delle quote interdette e successivamente in paese, le guide ne daranno tempestiva comunicazione al "Centro Coordinamento Escursioni" via radio. La guida si impegna a fornire tempestive informazioni al "Centro Coordinamento Escursioni" su eventuali situazioni significative riscontrate durante le escursioni, se del caso questo

informerà il Sindaco per gli opportuni adempimenti, e per informazione la stazione dei Carabinieri e il COA;

- p) All'insorgere di situazioni di maggior pericolo, direttamente riscontrate dalle guide ovvero comunicate, anche attraverso il COA, o dalla comunità scientifica, le guide medesime potranno sospendere l'attività escursionistica in atto sul vulcano. Detta attività potrà altresì essere sospesa, in qualsiasi momento, con specifica disposizione del Sindaco.
6. Il "Centro Coordinamento Escursioni" giornalmente prima dell'inizio delle escursioni, acquisirà presso il COA e trasferirà alle guide, le più complete informazioni disponibili inerenti al vulcano Stromboli, in particolare relativamente a:
- lo stato di attività del vulcano, mediante i bollettini e comunicati emanati dai CdC;
 - le previsioni meteo, mediante il bollettino emesso dal Centro Funzionale Centrale — Settore Meteorologico del Dipartimento della protezione civile.
7. Gli escursionisti prenderanno buona nota del materiale informativo redatto in più lingue e disponibile presso il "Centro Coordinamento Escursioni", le sedi delle guide alpine e/o vulcanologiche nonché il COA di Stromboli, circa i pericoli e i rischi che l'escursione presenta;
8. Il "Centro Coordinamento Escursioni" si avvarrà delle apparecchiature radio in dotazione all'Amministrazione Comunale
9. Le limitazioni di cui ai punti precedenti non si applicano al personale che effettua attività di protezione civile, monitoraggio, soccorso e controllo del territorio e più specificatamente:
- personale tecnico scientifico dell'Università di Firenze (UNIFI e dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), per le attività di controllo, monitoraggio e sorveglianza vulcanica;
 - personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione Civile (DPC) in attività d'istituto;
 - personale della Presidenza della Regione Siciliana- Dipartimento della Protezione Civile Regionale in attività d'istituto;
 - le forze dell'ordine;

Inoltre, laddove ne ricorrano i presupposti e previa autorizzazione del Sindaco, la deroga può applicarsi alle guide alpine/vulcanologiche autorizzate, al personale CNSAS/SAS, al personale della Protezione Civile Comunale e ai volontari di Protezione Civile;

In ogni caso tutto il personale che usufruisce della superiore deroga, dovrà comunicare al COA il numero delle unità e l'orario di inizio e fine della permanenza nell'area interdotta.

IL SINDACO
(Dott. Riccardo Gullo)

Allegato 1 - Ordinanza Sindacale n. 109/2022

Legenda

-  Divieto di accesso
-  Punto panoramico quota
-  Sentiero non percorribile

